



COMUNE DI MORBIO INFERIORE

Regolamento comunale concernente i sussidi comunali per la partecipazione a soggiorni, colonie, campi e corsi estivi residenziali¹⁾

(del 25 settembre 2006)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI MORBIO INFERIORE

richiamati i disposti della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e successive modifiche;
visto il messaggio municipale n. 10/2006 del 21 agosto 2006,

d e c r e t a

Beneficiari e importi

Art. 1²⁾ Alle famiglie residenti a Morbio Inferiore che iscrivono i loro figli a soggiorni, colonie, campi e corsi estivi residenziali (con pernottamento), il Comune accorda un contributo di:

- Fr. 100.-- per la partecipazione di un solo figlio tra i 6 e i 15 anni;
- Fr. 150.-- ciascuno per la partecipazione di due figli tra i 6 e i 15 anni;
- Fr. 200.-- ciascuno per la partecipazione di tre o più figli tra i 6 e i 15 anni;

alla condizione che la frequenza non sia inferiore a 10 giorni effettivi sull'arco di due settimane consecutive.

Limiti di reddito e sostanza³⁾

Art. 2⁴⁾ ¹Il contributo di cui all'art. 1 è dovuto alle famiglie il cui reddito imponibile cantonale non supera Fr. 47'500.-- per famiglie con un figlio minorenni. Questo importo è aumentato di Fr. 2'500.-- per ogni ulteriore figlio minorenni.

²Il contributo di cui all'art. 1 non è tuttavia riconosciuto qualora la sostanza imponibile della famiglia è superiore a Fr. 50'000.--.

³Per coppie conviventi non sposate fa stato la somma di reddito e sostanza imponibili cantonali dei conviventi.

Adeguamenti

Art. 3 Gli importi di cui agli artt. 1 e 2 sono adeguati annualmente dal Municipio in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta il 1. gennaio 2008.

¹ Titolo modificato con risoluzione 3 giugno 2019, ratifica 30 luglio 2019.

² Articolo modificato con risoluzione 3 giugno 2019, ratifica 30 luglio 2019.

³ Nota marginale modificata con risoluzione 19 ottobre 2009, ratifica 14 dicembre 2009.

⁴ Articolo modificato con risoluzione 19 ottobre 2009, ratifica 14 dicembre 2009.

Domanda	Art. 4¹⁾ Le famiglie che intendono usufruire del contributo devono presentare la loro richiesta al Municipio mediante l'apposito modulo ottenibile presso la cancelleria. La richiesta dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell'anno in cui si intende iscrivere il proprio figlio ad un soggiorno, colonia, campo o corso estivo residenziale.
Decisione	Art. 5 I servizi amministrativi del Comune determinano l'ammontare del contributo sulla base della documentazione prodotta e delle altre informazioni in loro possesso e ne danno sollecita comunicazione agli interessati.
Reclami	Art. 6 ¹ Contro la decisione dei servizi amministrativi è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione. ² Contro la decisione su reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla sua intimazione. ²⁾
Verifiche	Art. 7 ¹ Il Comune si riserva la facoltà di chiedere agli organizzatori delle colonie o dei corsi informazioni atte a verificare l'avvenuta partecipazione. ² In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificati motivi, il Municipio potrà richiedere la restituzione del contributo erogato.
Eccezioni	Art. 8¹⁾ ¹ Per i ragazzi che frequentano nel medesimo anno più di un periodo di colonia, il contributo sarà in genere corrisposto solamente per la prima frequenza. ² Eventuali deroghe a questo principio potranno essere decise dal Municipio in caso di gravi disagi familiari o in altri casi particolari. ³ Abrogato.
Entrata in vigore e norme abrogative	Art. 9 ¹ Il presente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2007. ² Il precedente regolamento del 17 settembre 1981 è nel contempo abrogato, così come ogni altra disposizione in materia.

Per il Consiglio comunale
Il Presidente Il Segretario
Angelo Zonca Giovanni Keller

Ratificato dalla Sezione degli enti locali in data 14 novembre 2006.

¹ Articolo modificato con risoluzione 3 giugno 2019, ratifica 30 luglio 2019.

² Capoverso modificato con risoluzione 3 giugno 2019, ratifica 30 luglio 2019.